condizioni dei comuni calabresi, non insisterà nell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Fera, mantiene l'articolo aggiuntivo?

FERA. Mi dichiaro sodisfatto soltanto a patto che l'articolo aggiuntivo da me proposto passerà anche lievemente modificato nel disegno di legge per il piano di ampliamento della città di Cosenza, che mi sta tanto a cuore. Ed aggiungo che l'istesso trattamento deve esser poi fatto per Cotrone e Catanzaro, in quanto io non mi sono ispirato a motivi particolari ma ad un motivo comune di giustizia, che è fondato sulla situazione disgraziata di tutti i comuni delle due nostre provincie. Con tale intendimento ritiro per ora l'articolo aggiuntivo.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Per evitare che l'onorevole Fera possa ringraziare troppo, (*Ilarità*) mi affretto a dichiarare che, naturalmente, faccio le debite riserve per quanto riguarda la misura ed anche la motivazione del concorso, perchè non so se si potrà accettare un articolo di legge nel quale si stabilisce che il Governo dà il contributo in corrispettivo di certi oneri che sono stati imposti per ragioni di pubblica utilità.

Ma ad ogni modo non sarà la forma che ci potrà dividere; basta che siamo concordi nella sostanza.

PRESIDENTE. Non essendovi altra osservazione, procediamo oltre.

Art. 17.

« È abrogato il regio decreto 28 gennaio 1909, n. 68, convertito in legge con la legge 21 luglio 1910, n. 579 ».

(*È approvato*).

Art. 18.

« La facoltà accordata al Governo del Re con l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è prorogata fino al 30 giugno 1913 ».

(*È approvato*).

Art. 19.

« È data facoltà al Governo del Re di comprendere nel testo unico, autorizzato dall'articolo 68 della legge 28 luglio 1911, n. 842, tutte le disposizioni che entreranno in vigore fino alla data della pubblicazione del detto testo unico.

« Nel procedere alla compilazione del testo unico il Governo è autorizzato non solo ad apportare tutte le modificazioni occorrenti ai fini del coordinamento, ma a determinare altresì quali delle disposizioni finora emanate debbano intendersi derogate od abrogate in tutto o in parte da disposizioni successive, e quali non debbano ritenersi più in vigore, perchè aventi, quando furono emanate, carattere transitorio ».

(*È approvato*).

L'onorevole Giovanni Alessio insieme con gli onorevoli Nunziante, Albanese, Dello Sbarba, Joele, Casolini, Larizza, Are, De Bellis e Buonvino, propone due articoli aggiuntivi.

Come la Camera vede, l'esame di questo disegno di legge non è stato così breve come si prevedeva: ciò prova la necessità di evitare che siano inscritti nell'ordine del giorno, in principio di seduta, disegni di legge sui quali siavi possibilità di discussione; poichè altrimenti non si fa che intralciare l'esame di disegni di legge assai più importanti, o più urgenti. (*Benissimo!*)

Oggi, per esempio, si avrà, in conseguenza, un non lieve ritardo per la discussione del nuovo codice di procedura penale: argomento di gravissima, capitale importanza, che deve essere esaminato con la maggiore possibile larghezza e libertà, trattandosi di una riforma destinata a durare anche più di un mezzo secolo. (*Approvazioni*).

Gli articoli aggiuntivi poi, che l'onorevole Giovanni Alessio propone, si riferiscono a questioni certamente gravi; egli avrebbe quindi potuto presentarli prima, anche per dar modo alla Commissione di esaminarli ponderatamente.

Tali articoli sono i seguenti:

« Tutte le sentenze dei collegi speciali di cui agli articoli 25 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, sono appellabili ».

« *Articolo aggiuntivo in fine*:

« Il diritto al mutuo di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1910, spettante al proprietario dell'area venduta prima della legge predetta, qualora non vi sia riserva a favore del venditore, s'intende ceduto a favore del compratore ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgerli.

ALESSIO GIOVANNI. Non desidero fare un discorso su queste mie proposte.

Nella relazione della Commissione è detto che siccome quelle questioni che si deferiscono a magistrati speciali sono questioni